

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale e Spese di Progettazione



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Professionista HDI

Documento realizzato il 31 ottobre 2022

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 ammonta a 662,35 milioni di euro (di cui 204,65 milioni di euro relativi al comparto Vita e 457,70 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,00 milioni di euro (di cui 76,00 milioni di euro vita e 275,00 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 311,35 milioni di euro (di cui 128,65 milioni di euro vita e 182,70 milioni di euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2021 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 410,10 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 1.006,26 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 596,16 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 245,37%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 184,55 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 838,12 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 653,58 milioni di euro ed un Ratio pari al 454,15%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le informazioni relative alle coperture assicurative previste dal prodotto. Si precisa che, per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate ed ai massimali concordati con l'Assicurato puntualmente indicati nella scheda di polizza e/o nei relativi allegati.

RESPONSABILITÀ CIVILE – TIPOLOGIA PROFESSIONISTA: A – AREA TECNICA

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Danni da interruzioni, sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza
- Azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il Contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: è possibile beneficiare di uno sconto sul premio acquistando le seguenti garanzie facoltative:

DL – Limitazione alla sola attività professionale di Direttore dei Lavori	Questa opzione prevede la limitazione alla sola attività professionale di Direttore dei Lavori.
PR – Limitazione alla sola attività professionale di Progettista	Questa opzione prevede la limitazione alla sola attività professionale di Progettista.
FR – Franchigia Frontale	Questa opzione prevede che il pagamento dell'indennizzo, fermi ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, sia effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo sinistro, espressamente indicato in polizza (franchigia). Tali franchigie riguardano esclusivamente la garanzia RC professionale, restando escluse le casistiche di RC della conduzione e/o proprietà dei locali.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: la copertura può essere integrata acquistando le seguenti garanzie facoltative:

Responsabilità Civile verso Questa opzione prevede la copertura di quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile:

prestatori d'Opera (R.C.O.)	<ul style="list-style-type: none"> per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs 23.02.2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto per morte e lesioni personali da infortunio.
A - Postuma decennale	Questa opzione prevede la copertura dei danni che si verificano dopo l'ultimazione dei lavori ed entro 10 anni dalla data di compimento di ogni singola opera.
B - Danno alle opere	Questa opzione prevede la copertura dei danni materiali e diretti causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione da uno dei seguenti eventi: a) rovina totale o parziale delle opere; b) rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità e/o utilizzo dell'opera.
C - Errata interpretazione norme urbanistiche	Questa opzione prevede la copertura delle perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per responsabilità derivanti da errori di calcolo di volumi urbanistici o errate interpretazioni di normative urbanistiche, norme, regolamenti o prescrizioni edilizie.
D - Gravi difetti nelle opere	Questa opzione prevede la copertura delle perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per gravi difetti riscontrati nelle opere progettate e/o dirette sopravvenuti dopo la loro ultimazione, che rendano inidonea la costruzione all'uso al quale è destinata.
E - Responsabilità Civile derivante dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (ex 494/96)	Questa opzione prevede la copertura della responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di: <ul style="list-style-type: none"> responsabile dei lavori; coordinatore per la progettazione; coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
F - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (ex 626/94)	Questa opzione prevede la copertura della responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nonché per le perdite patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell'attività di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
G - Responsabilità Civile derivante dall'applicazione del D. Lgs. n. 196 del 2003	Questa opzione prevede la copertura della responsabilità civile all'Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003, così come armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito.
H - Proprietà dei locali	Questa opzione prevede la copertura della responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla proprietà dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione.
I - Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali	Questa opzione prevede la copertura dei danni alle colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato.
L - Retroattività a 5 anni	Questa opzione prevede la copertura delle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione anche se relative a comportamenti colposi posti in essere nei 5 anni precedenti la stipulazione del contratto.

RESPONSABILITÀ CIVILE – TIPOLOGIA PROFESSIONISTA: B – AREA ECONOMICA E GIURIDICA

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti;
- Responsabilità personale dei collaboratori indicati in Polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, ove previsto.

L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il Contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: è possibile beneficiare di uno sconto sul premio acquistando le seguenti garanzie facoltative:

ES – Esclusione delle sanzioni di natura fiscale	Questa opzione prevede l'esclusione della copertura in caso di sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende.
FR – Franchigia Frontale	Questa opzione prevede che il pagamento dell'indennizzo, i fermi ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, sia effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo sinistro, espressamente indicato in polizza (franchigia). Tali franchigie riguardano esclusivamente la garanzia RC professionale, restando escluse le casistiche di RC della conduzione e/o proprietà dei locali.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (R.C.O.)	Questa opzione prevede la copertura di quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile: <ul style="list-style-type: none"> per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs 23.02.2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto per morte e lesioni personali da infortunio.
A – Giudice Tributario	Questa opzione prevede la copertura dei danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Giudice Tributario conferito dalla competente Autorità.
B – Funzioni CAAF	Questa opzione prevede la copertura dei danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle attività esplicitate nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale.
C – Proroga Ultrattività Decennale	Questa opzione prevede la copertura per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, anche se denunciati dopo la cessazione del contratto, nel rispetto comunque dei termini di prescrizione previsti dalla legge ed

	a condizione che il sinistro che ha provocato la denuncia si sia verificato durante l'efficacia della polizza.
D - Retroattività a 5 anni	Questa opzione prevede la copertura delle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione anche se relative a comportamenti colposi posti in essere nei 5 anni precedenti la stipulazione del contratto.
E – Funzione di Sindaco	Questa opzione prevede la copertura dei danni cagionati a terzi, compresi soci e creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri connessi all'esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, ai sensi dell'Art. 2407 c.c. nonché Società a Responsabilità Limitata.
F – Funzioni pubbliche	Quest'opzione prevede la copertura dei danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all'espletamento di funzioni di carattere pubblico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di: <ul style="list-style-type: none"> • curatore fallimentare; • commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa; • commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata; • commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative; • sindaco di Enti Pubblici (componente del collegio sindacale); • revisore dei bilanci di Comuni o Province (o Enti territoriali equivalenti alle Province); • custode giudiziario e delegato alle vendite. sempreché tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.
G – Funzioni di arbitro	Questa opzione prevede la copertura dei danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Arbitro.
H – Proroga della copertura in caso di cessazione dell'attività	Questa opzione prevede, nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell'Assicurato o a cessazione dell'attività, la copertura dei danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società entro 5 anni dalla cessazione del contratto stesso.
I – Responsabilità Civile ai sensi del D. Lgs. 196/2003	Questa opzione prevede la copertura della responsabilità civile all'Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003, così come armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito.
L – Proprietà dei locali	Questa opzione prevede la copertura della responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla proprietà dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione.
M – Visto di conformità	Questa opzione prevede la copertura dei danni provocati all'Assicurato dall'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
N – Asseverazione studi settore	Questa opzione prevede la copertura dei rischi afferenti l'attività di "asseverazione per studi di settore"
RP – Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall'applicazione del D. Lgs. 81/2008 (Ex legge N. 626 del 1994)	Questa opzione prevede la copertura della responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nonché per le perdite patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell'attività di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
DPO – Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)	Questa opzione prevede la copertura della responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività di Responsabile della protezione dei dati (cd. Data Protection Officer).

RESPONSABILITÀ CIVILE – TIPOLOGIA RC SPESE DI PROGETTAZIONE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il Contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, la garanzia non assicura, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>Tipologia "Professionista": A – Area tecnica <i>L'assicurazione non vale:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo albo professionale, ove previsto;</i> <i>per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina e incendio;</i> <i>per le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco in società o enti;</i> <i>per le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;</i> <i>per le perdite patrimoniali conseguenti a interruzioni, sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;</i>

- f) per le perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità;
- g) per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
- h) per le perdite patrimoniali derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date, nonché per i danni derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date;
- i) per le perdite patrimoniali conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- j) per le perdite patrimoniali conseguenti a responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto legislativo n. 626 del 1994) e del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) e successive modifiche;
- k) in caso di dolo dell'Assicurato;
- l) per la responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l'utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell'ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica;
- m) relativamente agli stabilimenti industriali; per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente alla progettazione e/o direzione di lavori di montaggio degli impianti specificatamente connessi all'attività industriale svolta nello stabilimento stesso, nonché al loro collaudo;
- n) se i lavori progettati (o diretti, oppure progettati e diretti) non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
- o) se i lavori sono eseguiti da impresa dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- p) per i danni arrecati dalle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato e per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza;
- q) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori nonché a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- r) per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- s) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili compresi i droni di peso superiore ai 250 gr.;
- t) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- u) per i danni all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- v) derivanti dal c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware.

L'assicurazione R.C.T. non vale inoltre:

- w) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e alle colture e alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ivi compresi i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso od alle necessità cui sono destinate;
- x) per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità;
- y) per i danni da responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi:
 - Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (ex Legge n. 109 del 1994) e successive modifiche;
 - Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996 ed ex Decreto Legislativo n. 626 del 1994) e successive modifiche;
- z) per i danni da responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) e successive modifiche;
- aa) per i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori, intendendosi per ultimazione dei lavori il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
 - sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
 - consegna anche provvisoria delle opere al committente;
 - uso delle opere secondo destinazione;
- bb) per i danni da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; salvo che tali coperture non vengano espressamente richiamate in polizza.

Tipologia "Professionista": B – Area economica e giuridica

L'assicurazione non vale:

- a) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) le perdite patrimoniali derivanti dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31.03.1975 n. 136);

- c) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione;
- d) le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- e) le perdite patrimoniali conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori e sostituti dell'Assicurato;
- f) le perdite patrimoniali che sono causa del provvedimento di sospensione dall'Albo Professionale comminato da parte degli Organi Competenti;
- g) le perdite patrimoniali derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date;
- h) i casi di dolo dell'Assicurato;
- i) i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili compresi i droni di peso superiore ai 250 gr.;
- j) i casi in cui, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo Professionale;
- k) a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l'utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell'ordine da 1 a 100 nanometri (nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica;
- l) derivanti dal c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware.

Specificatamente per l'Amministratore di Condominio, l'Assicurazione non vale per chi amministra immobili non in condominio.

L'assicurazione non vale inoltre per:

- m) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco di società od enti;
- n) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare o di Giudice Tributario o di Arbitro;
- o) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da Enti Pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali Enti;
- p) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri di Assistenza Fiscale istituiti con Legge 30.12.1991 n. 413;
- q) le perdite patrimoniali conseguenti a responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) e successive modifiche.
- r) per i danni da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi.
- s) per i danni da responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche.
- t) Visto di conformità.
- u) Asseverazione studi di settore;
salvo che tali coperture non vengano espressamente richiamate in polizza.

Tipologia "RC Spese di Progettazione"

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a distruzione o deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- e) relativi all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Vi sono inoltre all'interno delle Condizioni di Assicurazione ulteriori esclusioni specifiche per le differenti attività professionali assicurabili.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza. Inoltre possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale), franchigie (temporali, oppure espresse in percentuale o in valore assoluto) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

TIPOLOGIA PROFESSIONISTA - A: AREA TECNICA

Delimitazioni e detrazioni:

Si riepilogano a seguire i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti:

Garanzie base

GARANZIA COLPITA DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
Danni da interruzione attività	<ul style="list-style-type: none"> 10% del massimale con il limite di Euro 50.000,00 	===
Sanzioni di natura fiscale, multe, ammende	<ul style="list-style-type: none"> 1/3 del massimale con il limite di Euro 100.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> 10% con minimo di Euro 500,00

Estensioni e limitazioni di garanzia sempre operanti

GARANZIA COLPITA DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - danni derivanti dall'attività di amministratore di stabili condominiali	<ul style="list-style-type: none"> Limite di massimale di Euro 100.000,00 	===
Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - certificazione conformità e rispondenza impianti da Art. 7 D.M. 37/08	<ul style="list-style-type: none"> Limite di massimale di Euro 100.000,00 	===
Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - visure ipotecarie, catastali, perizie immobiliari	<ul style="list-style-type: none"> Limite di massimale di Euro 30.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Euro 1.500,00
Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA	<ul style="list-style-type: none"> Limite di massimale di Euro 25.000,00 	===
Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - certificazione energetica da D.L. 192/05 modificato da D. Lgs. 311/06 e successive modifiche e integrazioni	<ul style="list-style-type: none"> 5% del massimale 	<ul style="list-style-type: none"> 20% con minimo assoluto di Euro 500,00
Perito industriale (esclusi specialisti in edilizia, costruzioni aeronautiche e industria mineraria) - certificazione conformità e rispondenza impianti da Art. 7 D.M. 37/08	<ul style="list-style-type: none"> Limite di massimale di Euro 100.000,00 	===
Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale - certificazione conformità e rispondenza impianti da Art. 7 D.M. 37/08	<ul style="list-style-type: none"> Limite di massimale di Euro 100.000,00 	===
Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale - visure ipotecarie, catastali, perizie immobiliari	<ul style="list-style-type: none"> Limite di massimale di Euro 30.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Euro 1.500,00
Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale - errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA	<ul style="list-style-type: none"> Limite di massimale di Euro 25.000,00 	===
Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale - certificazione energetica da D.L. 192/05 modificato da D. Lgs. 311/06 e successive modifiche	<ul style="list-style-type: none"> 5% del massimale 	<ul style="list-style-type: none"> 20% con minimo assoluto di Euro 500,00

Garanzie facoltative

GARANZIA COLPITA DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
R.C.O. - Morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldit� permanente	===	• 5%
B - Danno alle opere	===	• 10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00
C - Errata interpretazione di norme urbanistiche	===	• 10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00
D - Gravi difetti nelle opere	===	• 10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00
E - Responsabilit� civile derivante dal D. Lgs. 81/2008 (ex D. Lgs. 494/96)	• 5% del massimale	• 10% con minimo assoluto di Euro 1.500,00
F - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall'applicazione del D. Lgs. 81/08 (ex legge 626/94)	• 5% del massimale	• 10% con minimo assoluto di Euro 1.500,00
G- Responsabilit� civile derivante dall'applicazione D. Lgs. 196/03	• massimale di Euro 26.000	• 15% con minimo assoluto di Euro 500,00
H - Propriet� dei locali	===	• Euro 150,00 per danni da spargimento a cqua o rigurgiti fogna
I - Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali	• 5% del massimale	• 10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00
FR – Franchigia Frontale	===	• Somma indicata in Scheda di Polizza

TIPOLOGIA PROFESSIONISTA - B: AREA ECONOMICA E GIURIDICA

Delimitazioni e detrazioni:

Si riepilogano a seguire i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti:

Garanzie base

GARANZIA COLPITA DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
Sanzioni di natura fiscale, multe, ammende	• 1/3 del massimale con il massimo di Euro 100.000,00	• 10% con minimo assoluto di Euro 500,00

Estensioni di garanzia sempre operanti

GARANZIA COLPITA DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
Commercialista, ragioniere commercialista, tributarista, perito commerciale- rappresentanza ed assistenza Clienti innanzi alla Commissione Tributaria	<ul style="list-style-type: none"> Euro 100.000,00 per sinistro ed anno 	<ul style="list-style-type: none"> 10% con minimo di Euro 2.600,00
Consulente del lavoro - rappresentanza ed assistenza Clienti innanzi alla Commissione Tributaria	<ul style="list-style-type: none"> Euro 100.000,00 per sinistro ed anno 	<ul style="list-style-type: none"> 10% con minimo di Euro 2.600,00
Mediatore civile/conciliatore	===	<ul style="list-style-type: none"> 10% con minimo di Euro 250,00 e massimo di Euro 25.000,00 per sinistro ed anno
Magistrato	<ul style="list-style-type: none"> 1/3 dello stipendio annuo (al netto delle ritenute fiscali) nei casi previsti dagli artt. 2 n. 3 e 3 della Legge 13.04.1988 	===

Garanzie facoltative

GARANZIA COLPITA DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
R.C.O. - Morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente	===	<ul style="list-style-type: none"> 5%
A - Giudice tributario	<ul style="list-style-type: none"> 5% del massimale 	<ul style="list-style-type: none"> 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00
B - Funzioni CAAF	<ul style="list-style-type: none"> 5% del massimale 	<ul style="list-style-type: none"> 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00
E - Funzione di Sindaco	<ul style="list-style-type: none"> 10% del massimale con il massimo di Euro 300.000,00 per sinistro ed anno 5% del massimale con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro ed anno, per funzione di Sindaco presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società finanziarie in genere 	<ul style="list-style-type: none"> 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 2.600,00 e massimo di Euro 15.000,00 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 5.000,00 e massimo di Euro 20.000,00 per funzione di Sindaco presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società finanziarie in genere
F - Funzioni pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> 5% del massimale per sinistro ed anno 	<ul style="list-style-type: none"> 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00
G - Funzioni di arbitro	<ul style="list-style-type: none"> 5% del massimale per sinistro ed anno 	<ul style="list-style-type: none"> 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00
H - Proroga della copertura in caso di cessazione dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> 1/3 del massimale indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nel quinquennio 	===
I - Responsabilità civile ai sensi del D. Lgs. 196/2003	<ul style="list-style-type: none"> Euro 25.000,00 per anno 	<ul style="list-style-type: none"> 15% per sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00
L - Proprietà dei locali	===	<ul style="list-style-type: none"> Euro 150,00 per danni da spargimento acqua o rigurgiti fogna
M – Visto di conformità	<ul style="list-style-type: none"> Euro 3.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo 	<ul style="list-style-type: none"> Importi superiori ad 5.000,00 Euro per compensazioni dei crediti IVA e dei crediti relativi alle imposte dirette 10% con minimo di Euro 500,00 e massimo di Euro 25.000,00
N – Asseverazione studi settore	<ul style="list-style-type: none"> Euro 3.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo che si intende anche il limite massimo per sinistro ed anno complessivo nel caso di 	<ul style="list-style-type: none"> 10% con minimo assoluto di Euro 500,00 e massimo di Euro 25.000,00

	<i>contemporanea validità delle Garanzie Aggiuntive M ed N, se richiamate in polizza, che si intende adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero delle asseverazioni e dei visti di conformità rilasciati</i>	
RP - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall'applicazione del D. Lgs. 81/08 (ex Legge 626/94)	<ul style="list-style-type: none"> 5% del massimale per sinistro ed anno 	<ul style="list-style-type: none"> 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 1.500,00
DPO - Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)	<ul style="list-style-type: none"> massimo di Euro 1.500.000,00 per sinistro ed anno 	<ul style="list-style-type: none"> 10% con minimo di Euro 5.000,00
FR – Franchigia Frontale	===	<ul style="list-style-type: none"> Somma indicata in Scheda di Polizza

TIPOLOGIA RC SPESE DI PROGETTAZIONE

Delimitazioni e detrazioni:

Si riepilogano a seguire i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
R.C. Spese di Progettazione	===	<ul style="list-style-type: none"> Somma indicata in Scheda di Polizza



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro È fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza. La denuncia di sinistro può essere presentata: <ul style="list-style-type: none"> a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61 a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdi.it a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: hdi.assicurazioni@pec.hdi.it rivolgendosi al proprio intermediario Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.
	Gestione da parte di altre imprese Non sono previste altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Di chiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa Espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato dalla Società entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.	



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali con applicazione degli interessi di frazionamento in misura del 3% rispetto al premio annuo previsto dalla tariffa, ed in tale caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Per la tipologia RC Spese di Progettazione è ammesso unicamente il frazionamento unico anticipato. È prevista la regolazione del premio. Per la tipologia "Professionista", il premio viene conteggiato sulla base della fascia di fatturato in cui rientra il nuovo fatturato dichiarato dal Contraente, riferito all'ultima chiusura di esercizio precedente la scadenza annuale di polizza. Per la tipologia "RC Spese di Progettazione", il premio viene conteggiato sulla base del Valore dell'Opera definitivo dichiarato dal Contraente.
---------------	---

	Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.
Rimborso	<p>Recesso per sinistro In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.</p> <p>Recesso per ripensamento In caso di esercizio del diritto di ripensamento (esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza), il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e degli altri oneri derivanti per legge.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).
Risoluzione	<p>Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta. Per la tipologia RC Spese di Progettazione non è previsto tacito rinnovo.</p> <p>In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata o P.E.C. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso. Per la tipologia RC Spese di Progettazione non è prevista la disdetta in caso di Sinistro.</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ai professionisti o agli studi operanti nelle aree tecnica o economica e giuridica, a tutela dei sinistri legati alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata in Polizza, o dalle nuove spese o maggiori costi di Progettazione.	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione	La quota parte percepita dagli intermediari è stabilita nella misura del 18% del premio imponibile annuo ed in valore assoluto pari a 18,00 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.
Regime fiscale	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al 22,25%. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma. Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso.

	La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.